

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2221 del 07/07/2016
Oggetto	Diniego modifica non sostanziale aia Callegari Via Sardegna
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2222 del 06/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda Callegari Ecology Service s.r.l. – Diniego della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situato in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Via Sardegna n° 27/29 e 31.**

## **IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI**

Premesso che, all'Azienda Callegari Ecology Service s.r.l., con sede legale e impianti in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via Sardegna n° 27/29 e 31, è stata rilasciata la Modifica Sostanziale e contestuale Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Vista la domanda<sup>4</sup> dell'azienda del 31/03/2016, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, con cui si richiede Modifica Non Sostanziale in autotutela dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, mediante:

- L'introduzione, al Paragrafo D.2.4- punto 35 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, della seguente dicitura: "*Le miscele non vietate in base all'art. 187 comma I del D.Lgs 152/2006 non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 29 e ss del TUA, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge*";
- l'estromissione di qualsiasi prescrizione inerente l'autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti non pericolosi.

Vista la successiva comunicazione<sup>6</sup> dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n° 241/90 e s.m.i., trasmessa da ARPA - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna in data 05/04/2016, con la quale si afferma che, a parere di ARPAE, l'operazione di miscelazione di rifiuti va sempre autorizzata e che l'adeguamento alla nuova normativa, con l'eliminazione della prescrizione di cui al punto 35 del paragrafo D.2.4, e' ammissibile solo a fronte della valutazione di una specifica istanza di Modifica Non Sostanziale contenente l'elenco delle tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono miscelare, i relativi raggruppamenti nonché le modalità gestionali che saranno adottate;

---

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

<sup>3</sup> Provvedimento rilasciato con P.G. n° 1136588 del 22/09/2014 dalla Provincia di Bologna;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PGB0/2016/5677 del 31/03/2016- P.E.C.;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

<sup>6</sup> Nota agli atti con protocollo PGB0/2016/6012 del 05/04/2016;

Viste le successive controdeduzioni<sup>7</sup> in merito trasmesse con propria dall'azienda Callegari Ecology Service s.r.l. in data 20/05/2016, con le quali si ribadisce quanto già espresso nella presentazione dell'istanza;

Ritenuto che, le osservazioni espresse dall'azienda con le proprie controdeduzioni<sup>7</sup> non siano sufficienti a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

Informato che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del Provvedimento o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento del Provvedimento;

#### **Determina**

1. il **rigetto** dell'istanza<sup>4</sup> di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazioni Integrata Ambientale<sup>3</sup>, presentata dall'Azienda Callegari Ecology Service s.r.l. e relativa all'estromissione delle prescrizioni inerenti l'autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti non pericolosi, per le motivazioni sopra esposte e per quanto già espresso nella comunicazione<sup>6</sup> dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
2. che, qualora l'azienda intenda estendere le operazioni di miscelezioni, peraltro ammissibili, dovrà presentare apposita istanza di Modifica Non Sostanziale dell'AIA, indicando con precisione quali tipologie di rifiuti non pericolosi si intendono miscelare, i relativi raggruppamenti, le modalità gestionali che saranno adottate e dimostrandone la compatibilità chimico-fisica.

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
Codice di Amministrazione Digitale  
dal Responsabile dell'U.O. Autorizzazioni e Valutazioni di  
ARPAE – SAC di Bologna*

*Stefano Stagni*

---

<sup>7</sup> Nota agli atti con protocollo PGB0/2016/9210 del 20/05/2016;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**